

# **PARTE PRIMA**

## **IL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI**

### **ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Giavera del Montello ai sensi della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate, nei diversi settori della vita sociale, attraverso un'alta integrazione socio sanitaria così come definito nella legge regionale Veneto 29.06.2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio-sanitaria ed approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016" e nei Piani di Zona 2011-2015 (tuttora vigente), approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS n. 8 nella seduta del 13/12/2010, quale strumento primario di attuazione della rete dei Servizi sociali e dell'integrazione socio-sanitaria.

### **ART. 2 - OBIETTIVI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI**

Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune di Giavera del Montello riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale.

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali persegue le finalità di:

- a. tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
- b. assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente, e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;
- c. promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, prevenendo fenomeni di emarginazione sociale, di devianza e di rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

### **ART. 3 - IL RUOLO DEL COMUNE NEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI**

Il comune di Giavera del Montello determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'A.Ulss di appartenenza.

Il Comune di Giavera del Montello concorre a programmare, progettare e realizzare la rete degli interventi e dei servizi sociali, perseguendo gli obiettivi di:

1. integrare le politiche sociali con quelle sanitarie ed educative, con le politiche della formazione e del lavoro;
2. perseguire la realizzazione di un sistema di servizi sociali integrato tra servizi pubblici e servizi del privato sociale, dove le organizzazioni del Terzo Settore e le forme di autoorganizzazione dei cittadini sono attori indispensabili del sistema sociale territoriale, con l'obiettivo fondamentale del "benessere" della comunità. Tale sinergia persegue l'inderogabile dovere di solidarietà sociale, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse e a impedire la sovrapposizione di competenze e la settorializzazione

delle risposte;

3. assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento, il rispetto della specificità delle esigenze e consentendo congrui diritti per gli utenti;
4. prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persona di realizzarsi ed integrarsi nell'ambito familiare sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
5. garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
6. sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
7. promuovere e attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti, finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile nel proprio ambiente di vita;
8. assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni.

#### **ART. 4 - PRINCIPI GUIDA DEL SISTEMA SOCIO-ASSISTENZIALE DEL COMUNE**

Il sistema socio-assistenziale del Comune di Giavera del Montello si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

- ▶ il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- ▶ l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- ▶ l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- ▶ l'accesso e la fruibilità delle prestazioni compatibili con i bisogni;
- ▶ la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Il sistema socio-assistenziale del Comune di Giavera del Montello opera per il perseguimento delle finalità del presente regolamento, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurata ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno e secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con l'obiettivo di offrire un aiuto tempestivo, appropriato e momentaneo ai singoli, alle famiglie ed alla comunità.

#### **ART. 5 - IL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE**

Il Comune di Giavera del Montello concorre alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, attraverso il Servizio Sociale Comunale.

Il Servizio Sociale Professionale ha come obiettivo il superamento di situazioni di disagio di persone, famiglie, gruppi e, più in generale, della comunità locale, nonché la promozione delle risorse individuali e di quelle presenti nel territorio. L'operatore che, con autonomia tecnica e professionale, si occupa di questo servizio è l'Assistente Sociale, il quale opera nei seguenti ambiti di intervento:

- ▲ promozione e attivazione della comunità locale;
- ▲ programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi, con la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'Assistente Sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piani di Zona;
- ▲ presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di un percorso di

aiuto che avviene attraverso una valutazione iniziale dell'Assistente Sociale integrata, quando è necessario, da altre figure professionali, ed alla predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o concorrere a risolvere la condizione di bisogno.

#### **ART. 6 - LA RETE DELL'UNITÀ DI OFFERTA**

La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.

Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

Il Comune di Giavera del Montello riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.

#### **ART. 7 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI**

Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento:

- I. i cittadini italiani residenti nel Comune e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri in possesso della Carta di soggiorno ovvero del permesso di soggiorno, purché sempre residenti nel Comune.

Il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento coincide con la data di residenza nel Comune.

- II. le persone diverse da quelle indicate nel punto I., comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Rimane tuttavia obbligatorio comunicare tali interventi urgenti al Comune di residenza, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n 328/2000.

## **PARTE SECONDA**

### **COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI**

#### **ART. 8 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI**

Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto in data 07.11.2014, pubblicato sulla G.U. del 17.11.2014, n. 267 supplemento ordinario, n. 87, di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.

Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria, sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

Il comune di Giavera del Montello si conforma a quanto stabilito dal DPCM 159/2013 subordinando ogni prestazione sociale agevolata dalla previa acquisizione dell'ISEE.

I criteri di accesso alle prestazioni e le fasce di contribuzione ai servizi di competenza del comune (scaglioni ISEE) cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti con deliberazione della Giunta Comunale per ciascun singolo servizio.

Le fasce di contribuzione dei servizi di cui al precedente comma, vengono ordinariamente aggiornate annualmente tenendo conto dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo le indicazioni ISTAT.

Sulla base dell'art. 2 del DPCM 159/2013, la determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

In situazioni non espressamente previste dai precedenti articoli, previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre alla Giunta Comunale la facoltà di agire in deroga alle precedenti norme, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Nel caso di indifferibilità e urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.

Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora:

- I. attiva l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti;
- II. agisce nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti del cittadino, prevedendo anche forme di rateizzazione.

#### **ART. 9 - LEGENDA**

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

ISE: l'indicatore della situazione economica di cui al DPCM 159/2013;

ISEE: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;

PATRIMONIO MOBILIARE: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del DPCM 159/2013;

NUCLEO FAMILIARE: il nucleo definito dall'art. 3 del DPCM 159/2013;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA: la dichiarazione di cui all'art. 10 del DPCM 159/2013;

PRESTAZIONI SOCIALI: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate al possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

PRESTAZIONI AGEVOLATE DI NATURA SOCIO SANITARIA: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:

- di sostegno e di aiuto domiciliare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio contesto di vita;
- di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, qualora non vi siano le condizioni per una loro assistenza a domicilio;
- atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o per l'acquisto di servizi.

#### **ART. 10 - VALIDITÀ DELLA DSU (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA)**

Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato DPCM 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove DSU, secondo le indicazioni e i tempi indicati dal Comune, dall'Ulss o dalla Regione, ed in ragione dei diversi e specifici servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di nuova DSU comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

#### **ART. 11- ASSENZA O INCOMPLETEZZA DELLA DSU (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA)**

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE, ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato DPCM 159/2013, non verrà dato seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta del servizio sociale comunale.

#### **ART. 12 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE DSU (DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE UNICHE)**

Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate ai fini ISEE nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal DPCM 159/2013.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art.76 del DPR 445/2000.

### **ART. 13 - ACCERTAMENTO ESTRANEITÀ IN TERMINI AFFETTIVI ED ECONOMICI**

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede:

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Ai fini dell'istruttoria il Servizio Sociale, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni utili all'accertamento delle condizioni di estraneità.

### **ART. 14 - BANCA DATI ISEE**

Gli uffici che erogano prestazioni agevolate, ai fini dell'adempimento di cui all'art.4, comma 5, del DPCM 159 del 2013, alimentano la banca dati ISEE comunale appositamente costituita dai servizi informatici con i dati essenziali dei beneficiari e dei benefici assegnati.

La banca dati sarà condivisa dagli uffici di cui al comma 1 nel rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

La banca dati dovrà consentire di riportare anche i dati essenziali dei controlli effettuati dagli uffici, in modo da procedere una sola volta al controllo di una attestazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.

La banca dati ed il relativo sistema automatizzato serviranno per ottemperare a quanto disposto dall'art.4, comma 5, del DPCM 159 del 2013 ed altresì alla verifica della corretta ed esaustiva dichiarazione da parte degli utenti dei trattamenti assistenziali erogati dal comune.

## **PARTE TERZA**

### **L'ACCESSO AI SERVIZI**

#### **ART. 15 - ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE**

Il Comune di Giavera del Montello realizza l'accesso ai servizi attraverso il Servizio Sociale Comunale, competente per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie del territorio dell'Ulss;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

#### **ART. 16 - PRIORITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ED AI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO**

In base alla normativa vigente, accedono prioritariamente alla rete dei servizi sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

#### **ART. 17 - LA VALUTAZIONE PROFESSIONALE DELL'ASSISTENTE SOCIALE**

Le attività che riguardano l'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale, nonché la valutazione delle priorità di accesso, l'istruttoria e la valutazione del bisogno, secondo le modalità definite dal presente regolamento, sono di competenza esclusiva dell'Assistente Sociale, che esercita la propria attività nella piena autonomia tecnico-funzionale e di giudizio nelle varie fasi del suo intervento, assumendo la piena e diretta responsabilità dell'attività che svolge e da quella svolta dal personale che coordina o dirige.

E' responsabile diretta delle decisioni assunte, delle disposizioni e istruzioni impartite, delle valutazioni e pareri forniti, degli interventi di servizio sociale proposti e attuati, anche nel senso dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle risorse e degli strumenti messi a disposizione.

L'Assistente Sociale ha vincoli giuridici ed etici.

E' sottoposta al codice deontologico della professione, normativa di riferimento a cui l'Assistente Sociale si deve attenere nello svolgimento dell'attività professionale.

Risponde inoltre al segreto professionale, obbligo fondamentale della professione e al dovere deontologico di non divulgare notizie di cui è venuta a conoscenza nell'ambito dell'attività professionale (artt.326 e 622 del Codice Penale).

Per esercitare la professione, l'Assistente Sociale deve essere iscritto all'Albo Professionale, secondo il DPR del 7 agosto 2012, n. 137 ed adempiere agli obblighi della propria formazione e aggiornamento.

#### **ART. 18 - MODALITÀ DI ACCESSO ALLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE**

L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la possibilità che altri soggetti diversamente qualificati segnalino situazioni che necessitano di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. E' fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.

L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate

normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.

Il servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto o sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.

Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.

Con comunicazione scritta e/o provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio.

#### **ART. 19 - ATTIVAZIONE SU DOMANDA**

L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di domanda, appositamente sottoscritta, presso il Comune di residenza da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

#### **ART. 20- ATTIVAZIONE D'UFFICIO**

Il Servizio Sociale Comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

#### **ART. 21 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEL BISOGNO**

Il Servizio Sociale Comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- i. la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- ii. la situazione familiare;
- iii. il contesto abitativo e sociale;
- iv. la situazione lavorativa;
- v. la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi



identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;

- vi. la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- vii. la disponibilità personale di risorse di rete;
- viii. la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- ix. la capacità di assumere decisioni;
- x. la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

## **ART. 22 - ESITO DEL PROCEDIMENTO**

In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predisponde il programma personalizzato di intervento, denominato "progetto/contratto sociale", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- a. gli obiettivi del programma;
- b. le risorse professionali e sociali attivate;
- c. gli interventi previsti;
- d. la durata;
- e. gli strumenti di valutazione;
- f. le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g. le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- h. i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto.

Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile, nonché le modalità di presentazione di istanza di revisione.

Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

## **ART. 23 - ACCESSO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA-URGENZA E FORME DI ISTRUTTORIA ABBREVIATA**

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza a tantum e di modesta entità, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile entro i successivi 3 giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile, da parte del responsabile del servizio.

#### **ART. 24 - VALUTAZIONE MULTIPROFESSIONALE SOCIO SANITARIA**

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere socio sanitario, il Servizio Sociale Comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda sanitaria locale; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

#### **ART. 25 - CESSAZIONE DELLA PRESA IN CARICO**

Il Servizio Sociale Comunale determina la cessazione della presa in carico delle persone e/o del nucleo familiare a seguito di:

- raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- trasferimento della residenza.

#### **ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Servizio sociale del Comune di Giavera del Montello opera il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento del Comune nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

#### **ART. 27 - RAPPORTI CON I CITTADINI. LA CARTA DEI SERVIZI**

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

L'ufficio di Servizio Sociale garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.

Il Comune di Giavera del Montello, nei limiti delle risorse disponibili, si pone l'obiettivo di:

- contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza;
- fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate;
- contribuire, tramite il rapporto con i vari servizi del territorio, a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.

La Carta dei Servizi è lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio.

#### **ART. 28 - ACCESSO AGLI ATTI**

Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

## **PARTE QUARTA**

### **TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI**

#### **SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE**

##### **ART. 29 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio Sociale Comunale, mediante la figura dell'Assistente Sociale, coadiuvata da personale amministrativo relativamente al disbrigo delle pratiche, garantisce lo sportello di Segretariato Sociale professionale, con accesso libero e/o su appuntamento, in giorni e orari prestabiliti.

L'attività del Segretariato Sociale è finalizzata a:

- ▶ garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- ▶ orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- ▶ assicurare competenze nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
- ▶ segnalare le situazioni complesse ai competenti servizi specialistici dell'Azienda ULSS, affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

Quando in sede di colloquio di segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale.

##### **ART. 30 - PRESA IN CARICO DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE**

Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio.

La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'assistente sociale responsabile.

L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

##### **ART. 31 - VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO**

La valutazione della situazione di bisogno compete all'Assistente Sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1. insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
2. incapacità di provvedere a se stessi;
3. presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
4. presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità delle reti sociali.

I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'Assistente Sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano quanto indicato all'art. 21 del presente regolamento.

##### **ART. 32 - PROGETTO PERSONALIZZATO DI INTERVENTO**

A seguito della valutazione dello stato di bisogno, il servizio sociale, in accordo e in collaborazione con l'utenza

e/o il rappresentante legale, in un'ottica di promozione ed emancipazione, definisce il progetto personalizzato di intervento.

Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con i servizi e le amministrazioni competenti, anche ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990.

Il progetto, che, per quanto possibile, deve essere condiviso con l'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi. È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione.

La non adesione al progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte dell'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

## **A. INTERVENTI PER LA DOMICILIARITÀ**

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

#### **ART. 33 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare (di seguito indicato come SAD) è un servizio unitario e globale, costituito da interventi socio-assistenziali, erogati a persone e famiglie fragili in stato di bisogno per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura, nel proprio ambiente di vita, ove per ambiente di vita si intende non solo lo spazio fisico, ma l'intero contesto delle relazioni significative tra la persona e il suo mondo.

#### **ART. 34 - FINALITÀ**

Il "SAD", nell'ambito degli interventi per la domiciliarità e, più complessivamente, del sistema locale dei servizi sociali in rete, è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione della persona.

Il Servizio, che può rispondere a bisogni di carattere temporaneo o prolungato, mira a promuovere o mantenere le condizioni di vita indipendente presso il proprio domicilio, sostenendo l'autonomia e la libertà di scelta delle persone e garantendo il maggior benessere possibile per il beneficiario e per chi si prende cura di lui (caregiver).

In particolare il SAD promuove, mantiene o recupera:

- a) l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- b) la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- c) il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- d) l'integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari territoriali.

#### **ART. 35 - DESTINATARI**

I destinatari del SAD sono persone o nuclei familiari residenti o domiciliati nel Comune in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psico-sociale o di altra natura.

Accedono prioritariamente al SAD le persone e/o famiglie non autosufficienti che versano in condizioni economiche disagiate e che non hanno una rete di aiuti significativa.

La valutazione dello stato di bisogno, la presa in carico e le eventuali priorità di accesso al servizio vengono definite dall'Assistente Sociale sulla base della propria valutazione professionale, come previsto dall'art. 21 e art 31 del presente Regolamento.

#### **ART. 36 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI**

Il SAD viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:

- a) aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc);
- b) sostegno della rete familiare dell'utente;
- c) attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
- d) monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.

La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto in collaborazione tra il Servizio Sociale e il beneficiario e/o la sua famiglia.

#### **ART. 37 - ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA**

Nella considerazione che le prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e riabilitative sono di competenza dell'A.Ulss, l'Assistenza Domiciliare Integrata è un complesso di prestazioni sociali (rese dal servizio domiciliare del comune) e sanitarie (rese dall'Azienda Ulss) prestate al domicilio della persona e rivolte particolarmente in favore di:

- anziani ultrassessantacinquenne, fragili, con elevato grado di disabilità e/o non autosufficienza, inseriti in un contesto familiare o sociale capace di collaborare e di integrarsi con il servizio stesso;
- persone con patologia cronico-degenerativa;
- persone affette da disabilità (sulla base della Legge 104/92);
- persone con patologie invalidanti, in dimissione protette da strutture ospedaliere;
- persone con problemi comportamentali associati al grave deterioramento cognitivo.

Il piano assistenziale socio-sanitario viene redatto in collaborazione tra i servizi sanitari e sociali e vengono definite equipe periodiche di verifica della situazione.

#### **ART. 38 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**

La compartecipazione al costo del servizio viene determinata sulla base dell'attribuzione di un punteggio che prende in considerazione:

1. la situazione sanitaria, familiare e ambientale della persona;
2. il valore ISEE della persona, definita per fasce differenziate.

Trattandosi di una prestazione agevolata di natura socio sanitaria, per l'accesso al servizio è richiesto l'ISEE socio-sanitario.

Il costo del servizio è definito moltiplicando la quota oraria posta a carico dell'utente per il numero di ore effettuate.

La Giunta Comunale, con apposito atto, determina annualmente:

- a. le fasce differenziate delle quote di compartecipazione e le percentuali di contribuzione corrispondenti;
- b. il valore ISEE per l'accesso gratuito al servizio;
- c. il valore ISEE per la contribuzione massima;
- d. la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente;

e. il costo massimo del servizio posto a carico dell'utente.

La mancata presentazione dell'ISEE comporta la fruizione del servizio a costo intero.

## **SERVIZIO PASTI A DOMICILIO**

### **ART. 39 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio pasti a domicilio consiste nella consegna al domicilio della persona, nell'ambito del territorio comunale, di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le vigenti norme igieniche e nutrizionali.

### **ART. 40 - FINALITÀ**

Risponde all'obiettivo di sostenere il cittadino permettendogli una maggiore autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente. Mira altresì a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno diminuendo o ritardando, per quanto possibile, l'eventuale istituzionalizzazione della persona.

### **ART. 41 - DESTINATARI**

Sono destinatarie del servizio pasti a domicilio le persone che, anche temporaneamente, non sono in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto e non hanno familiari o altri conoscenti in grado di provvedere a tale necessità.

La valutazione dello stato di bisogno, la presa in carico e le eventuali priorità di accesso al servizio vengono definite dall'Assistente Sociale sulla base della propria valutazione professionale, come previsto dall'art. 21 e 31 del presente Regolamento.

### **ART. 42 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI**

Il pasto viene preparato da mense o ditte di ristorazione collettiva con le quali il Comune stipula apposita convenzione/appalto e consegnato al domicilio della persona, nei giorni e orari individuati dalla convenzione/appalto stessa e secondo il progetto individualizzato.

Ciascun pasto è preparato secondo un menu giornaliero a rotazione stagionale, con caratteristiche dietetiche adeguate alla tipologia di utenza. Viene garantita una dieta specifica, se documentata da apposita certificazione medica.

### **ART. 43 - COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**

È prevista una compartecipazione al costo del servizio sulla base del valore dell'ISEE dell'utente.

Il costo del servizio è dato dal costo del singolo pasto moltiplicato per il numero di pasti erogato.

Trattandosi di una prestazione agevolata di natura socio sanitaria, per l'accesso al servizio è richiesto l'ISEE socio-sanitario.

La Giunta Comunale, con apposito atto, determina annualmente:

- a. il valore ISEE per l'eventuale accesso gratuito al servizio;
- b. la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente.

La mancata presentazione dell'ISEE comporta la fruizione del servizio a costo intero.

## **TRASPORTO SOCIALE**

### **ART. 44 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio consiste nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura e riabilitazione, formazione e socializzazione, centri diurni ed occupazionali, centri di assistenza fiscale ed enti locali, istituti bancari e postali nonché altri luoghi per i quali se ne ravvisi la necessità

### **ART. 45 - FINALITÀ**

Si pone l'obiettivo di sostenere la domiciliarietà della persona, consentendole di rimanere il più a lungo possibile nel proprio ambiente familiare attraverso l'accesso ai luoghi di svolgimento delle quotidiane attività personali, ricreative e sociali.

### **ART. 46 - DESTINATARI**

Sono destinatarie del servizio le persone che, anche temporaneamente, non sono in grado di provvedere autonomamente al raggiungimento dei luoghi di interesse e non hanno familiari o altri conoscenti in grado di provvedere a tale necessità.

La valutazione dello stato di bisogno, la presa in carico e le eventuali priorità di accesso al servizio vengono definite dall'Assistente Sociale sulla base della propria valutazione professionale, come previsto dall'art. 21 e 31 del presente Regolamento.

### **ART. 47 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio viene erogato nei limiti delle disponibilità dell'Ente in termini di risorse.

Il servizio viene effettuato con veicoli di proprietà dell'Ente e/o di un soggetto esterno con il quale il Comune stipula apposita convenzione o appalto.

Il servizio di trasporto sociale può essere effettuato sia in forma collettiva che individuale, a seconda delle esigenze e della destinazione; può prevedere l'andata, il ritorno o entrambe dall'abitazione della persona o altro luogo concordato.

Considerata la natura sociale del trasporto, esso non prevede la figura dell'accompagnatore e non può essere effettuato per persone che richiedano sorveglianza sanitaria o che necessitino dell'utilizzo di mezzi attrezzati dal punto di vista sanitario.

Le persone che necessitano di assistenza, dovranno essere accompagnate da una persona di fiducia per garantire il necessario supporto (es. operazioni di salita e discesa dall'automezzo), qualora l'autista non potesse assolvere a tali necessità.

### **ART. 48 - PRENOTAZIONE, SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO**

Le persone ammesse al servizio potranno effettuare la prenotazione dello stesso a mezzo richiesta, anche telefonica, da attuare all'ufficio di servizio sociale comunale con almeno una settimana di anticipo. Richieste al di fuori di questi termini potranno essere accolte solo in base alla disponibilità.

L'Assistente Sociale può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione o la cessazione del servizio nel caso ne ravveda la necessità (es. reiterata inosservanza delle norme di buon comportamento, mancato pagamento del servizio, variazione delle condizioni di necessità).

### **ART. 49 - COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO**

È prevista una compartecipazione al costo del servizio definita per quota chilometrica e per tipologia di

trasporto. Definita la tipologia di trasporto, il costo del servizio si determina per importo giornaliero oppure moltiplicando la quota chilometrica per il numero dei chilometri percorsi.

La lunghezza dei percorsi è preventivamente definita, tenendo conto dei chilometri segnalati dal trasportatore e/o dei dati rilevati tramite l'utilizzo dei servizi di mappe disponibili.

La distanza utilizzata è calcolata dall'abitazione dell'utente a quella di destinazione e arrotondata all'unità.

Trattandosi di una prestazione agevolata di natura socio sanitaria, per l'accesso al servizio è richiesto l'ISEE socio-sanitario.

La Giunta Comunale, con apposito atto, determina annualmente:

- a. Le tipologie di trasporto;
- b. La quota giornaliera posta a carico dell'utente;
- c. L'importo chilometrico a carico dell'utente;
- d. il valore ISEE per l'eventuale accesso gratuito al servizio;

## **IL CENTRO SOLLIEVO**

### **ART. 50 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il Centro Sollievo è un servizio rivolto a soggetti affetti da demenza di tipo Alzheimer o da demenze correlate, che si realizza in uno spazio dedicato, nel quale volontari preparati e formati al rapporto e all'assistenza, accolgono gli ospiti per qualche ora al giorno, per qualche giorno la settimana.

In questo luogo si svolgono attività specifiche e adeguate alle difficoltà manifestate dalle persone che vi accedono, con riguardo alla loro patologia e al grado delle abilità residue.

### **ART. 51 - MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il Comune di Giavera del Montello collabora con i Comuni di Volpago del Montello e Nervesa della Battaglia, con l'associazione "Alzheimer onlus di Riese Pio X" e l'associazione "Sollievo del sole" di Volpago del Montello al fine di sostenere il Centro Sollievo operativo negli spazi messi a disposizione dal Comune di Volpago del Montello, presso la sede del centro anziani di Selva del Montello.

Il Comune di Giavera del Montello compartecipa alla spesa necessaria per avviare le particolari attività ed iniziative collegate al Centro Sollievo di Volpago del Montello.

L'Assistente Sociale partecipa ai periodici incontri di coordinamento e verifica del progetto, al fine di:

- verificare l'andamento delle accoglienze;
- affrontare eventuali nodi critici che si venissero a verificare;
- coordinare le attività organizzate dal gruppo di lavoro.

### **ART. 52 - FINALITÀ**

Il Centro Sollievo intende perseguire le seguenti finalità:

- offrire in favore dei familiari e del caregiver della persona che vi accede, sollievo dall'impegno assistenziale quotidiano;
- contrastare l'inevitabile isolamento (e talvolta l'auto – isolamento) che solitamente nasce nei nuclei familiari in cui è presente un persona affetta da demenza, promuovendo e facilitando la socializzazione e la comunicazione fra i partecipanti, nonché motivando la persona a partecipare alle attività proposte e favorendo il suo sentirsi parte di un gruppo;
- mantenere il più a lungo possibile le capacità cognitive residue degli ospiti, con attività a questo finalizzate



e adeguate alla condizione psicofisica e cognitiva della persona, concorrendo così a rallentare il deterioramento cognitivo;

- ridurre il rischio di istituzionalizzazione precoce o emarginazione della persona;

#### **ART. 53 - DESTINATARI**

Sono destinatarie del servizio tutte le persone residenti nel Comune di Giavera del Montello affette da demenza e le loro famiglie. Le persone affette da demenza, devono possedere una discreta autosufficienza nella deambulazione e una pressoché assenza di disturbi comportamentali, quali ad esempio l'aggressività fisica e verbale.

La valutazione dello stato di bisogno, la presa in carico e le eventuali priorità di accesso al servizio vengono definite dall'Assistente Sociale sulla base della propria valutazione professionale, come previsto dall'art. 21 e 31 del presente Regolamento, in collaborazione con gli operatori dell'Associazione "Alzheimer onlus" di Riese Pio X" e sentite le osservazioni in merito alla gestione del servizio da parte dell'Associazione "Solievo del sole" di Volpago del Montello.

#### **ART. 54 - IL PERSONALE**

La risorsa principale del Centro Solievo è costituita dai volontari del territorio comunale, che si rendono disponibili mettendo a disposizione il loro tempo per occuparsi delle persone affette da demenza.

Il gruppo di volontari che si occupa degli ospiti del Centro segue un'adeguata formazione, sia iniziale che in itinere. Obiettivi della formazione sono:

- ▶ fornire ai volontari le principali nozioni relative alle caratteristiche delle demenze e a focalizzare la problematica dal punto di vista sociale relativamente alla gestione familiare;
- ▶ fornire indicazioni rispetto alle attività da poter mettere in atto e alle modalità relative;

## **B. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI**

#### **ART. 55 - OGGETTO DEL SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE**

Il soggiorno climatico per anziani è un servizio di prevenzione e di recupero psico-fisico, nonché occasione di attività, di incontro e di svago, finalizzato a promuovere la socializzazione e a contrastare il rischio di solitudine ed emarginazione.

Il soggiorno vacanza viene organizzato in gruppi di anziani affiancati da un accompagnatore, presso strutture alberghiere in località marine, montane o termali, o in località turistiche a condizioni vantaggiose, secondo le esigenze e/o preferenze espresse dagli utenti del servizio stesso.

La partecipazione avviene in camere doppie ed eventualmente triple, mentre sono escluse le camere singole, salvo per particolari problemi certificati dal medico di base e comunque secondo le disponibilità dell'albergatore.

Il servizio può essere organizzato e svolto anche in forma associata con altri comuni del territorio, ed in collaborazione con l'Associazione Centro Anziani di Giavera del Montello.

#### **ART. 56 - DESTINATARI**

Possono partecipare ai soggiorni climatici tutti i cittadini anziani residenti nel comune di Giavera del Montello, nonché anziani residenti in altri comuni, riservando tuttavia ai residenti la precedenza in caso di carenza di disponibilità di posti.

#### **ART. 57 - REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO**

Le persone che intendono partecipare ai soggiorni ricreativi climatici devono possedere i seguenti requisiti:

1. autosufficienza psico-motoria;
2. aver compiuto 60 anni;
3. risiedere nel Comune di Giavera del Montello;

Situazioni particolari potranno essere in ogni caso valutati dall'Assistente Sociale ai fini della partecipazione.

#### **ART. 58 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

L'accesso al servizio avviene mediante iscrizione.

Il partecipante interessato a poter godere delle agevolazioni tariffarie di cui al successivo art. 59 del presente regolamento, dovrà presentare apposita domanda presso l'ufficio di servizio sociale comunale di Giavera del Montello, corredata dall'attestazione dell'ISEE ordinario.

#### **ART. 59 - PARTECIPAZIONE AI COSTI DEL SERVIZIO**

Il Comune di Giavera del Montello interviene nel sostenere i costi in favore dei propri anziani partecipanti ai soggiorni climatici e relativi al servizio di accompagnamento, alla stipula di idonea polizza assicurativa, nonché ai costi per il servizio di trasporto.

Il costo del servizio alberghiero è a totale carico dell'anziano partecipante, il quale provvederà a versare la propria quota direttamente alla struttura alberghiera.

Il Comune di Giavera del Montello interviene economicamente in favore dei propri anziani partecipanti ai soggiorni climatici nel contribuire ai costi del servizio alberghiero dagli stessi sostenuti e nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'Ente. Trattandosi di una prestazione sociale agevolata, per poter accedere al contributo sui costi alberghieri del soggiorno, è richiesto l'ISEE ordinario.

La Giunta Comunale, con apposito atto, determina annualmente:

- a. il programma delle località e periodi di soggiorno;
- b. l'importo posto a carico dell'utente residente per ogni singolo periodo di soggiorno;
- c. l'importo posto a carico dell'utente non residente nel comune di Giavera del Montello;
- d. il valore ISEE per l'eventuale accesso al servizio a tariffa agevolata;
- e. il numero di periodi di soggiorno ai quali può essere applicata la gratuità.

### **C. INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO**

#### **ART. 60 - DEFINIZIONE DELL'INTERVENTO**

Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, diversi dalle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, rivolte a persone e a nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione sociale.

Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare.

Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvato annualmente dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 61 - FINALITÀ**

L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

#### **ART. 62 - DESTINATARI**

Sono destinatarie delle prestazioni economiche tutte le persone residenti nel Comune di Giavera del Montello che si trovino in una delle condizioni di bisogno individuate al successivo art. 63 del presente Regolamento.

#### **ART. 63 - ELEMENTI DELIMITANTI LO STATO DI BISOGNO**

Il Comune di Giavera del Montello attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e delle persone a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a sé stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto.

#### **ART. 64 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO**

##### **CONTRIBUTO ORDINARIO**

Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà, a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari per cause psichiche, fisiche e/o sociali.

Il contributo viene erogato attraverso un progetto personalizzato condiviso con l'utente e da questo debitamente sottoscritto.

Può essere erogato fino ad un massimo di sei mesi ed ulteriormente prorogato in caso di effettiva adesione al progetto.

Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

Il contributo economico ordinario può essere erogato totalmente o parzialmente in forma di:

- a) beni (quali ad esempio alimenti, farmaci, indumenti, pagamento utenze domestiche, ecc.);
- b) di agevolazioni o esoneri sulle tariffe dei servizi socio-educativi a domanda individuale (mense scolastiche, trasporto scolastico, integrazione della retta per la scuola per l'infanzia, centri educativi estivi, tempo integrato, ecc);
- c) denaro.

Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in attività di volontariato, ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

## CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico “una tantum” finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo, quali ad esempio:

1. abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
2. spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
3. necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
4. spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
5. spese eccezionali per calamità naturali.

Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore, dietro documentata richiesta, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

Il contributo economico straordinario può essere erogato totalmente o parzialmente in forma di:

- a) beni (quali ad esempio alimenti, farmaci, indumenti, pagamento utenze domestiche, ecc.);
- b) di agevolazioni o esoneri sulle tariffe dei servizi socio-educativi a domanda individuale (mense scolastiche, - trasporto scolastico, integrazione della retta per la scuola per l'infanzia, centri educativi estivi, tempo integrato, ecc);
- c) denaro.

## CONTRIBUTO A PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

Per contributo a Progetto Individualizzato (P.I.) si intende una misura di sostegno economico, sociale e relazionale a favore di soggetti particolarmente esposti a rischio di marginalità sociale.

Ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo, e può prevedere delle azioni di accompagnamento e di integrazione sociale, anche attraverso la partecipazione dei familiari, nonché l'interazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare le risorse.

L'Assistente Sociale attraverso il Progetto Individualizzato valuterà le modalità più opportune per lo sviluppo dello stesso, sempre con il coinvolgimento e la piena adesione da parte della persona e/o della famiglia.

Il P.I. deve essere debitamente sottoscritto dalla persona, la quale ha l'obbligo sia di rispettare gli impegni assunti attraverso il medesimo documento, sia di comunicare all'Assistente Sociale che ha in carico il caso ogni eventuale variazione rispetto alla propria situazione personale.

Nel caso che il contratto sociale non venga rispettato l'Assistente Sociale può sospendere o ridurre il contributo previsto.

## **ART. 65 - DEFINIZIONE DELLE SOGLIE DI ACCESSO ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO**

Il valore economico delle soglie di accesso ai contributi di cui al precedente articolo, viene determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

L'entità dei contributi è individuata dall'Assistente Sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno. Nello specifico, può anche essere prevista la restituzione della somma concordata, senza interessi e con modalità stabilite, tenuto conto della misura del contributo, della capacità di reintegro del reddito, dei tempi necessari per la restituzione delle somme ricevute.

## **D. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ**

### **ART. 66 - DELEGA ALL'AZIENDA ULSS 8 DI ASOLO**

Ai sensi del DPR 616/77 e della L.R. 55/82, il Comune di Giavera del Montello, come tutti i comuni facenti parte dell'ambito territoriale dell'Ulss 8 di Asolo, così come indicato nel Piano di Zona 2011-2015, approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 13.12.2010 e recepito dall'Azienda Ulss8 con deliberazione n.1435 del 17.12.2010, e nei successivi aggiornamenti annuali, ha delegato:

1. le funzioni istruttorie, le competenze tecnico-professionali di valutazione e di presa in carico in merito alla tutela sociale minorile, nonché gli oneri per l'accoglienza dei minori privi di residenza in Italia e le loro madri;
2. le funzioni di gestione amministrativa, ivi compresa anche la gestione della parte economica, relative agli interventi a favore di minori in situazione di disagio e per l'inserimento presso famiglie e strutture tutelari.

Rimane invece l'obbligo a carico degli Enti, e pertanto anche del Comune di Giavera del Montello, di provvedere alla spesa derivante dall'affidamento familiare dei minori e dall'inserimento dei minori in struttura.

### **ART. 67 - OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ**

Gli interventi a sostegno della genitorialità sono finalizzati a sostenere la famiglia nel suo compito educativo, preservando la salute ed il benessere del minore.

## **AFFIDO FAMILIARE**

### **ART. 68 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

L'affido familiare è uno strumento a tutela di quei minori che temporaneamente si trovino privi di un ambiente familiare idoneo alla propria crescita e ha lo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

### **ART. 69 - DESTINATARI**

Sono destinatari dell'affidamento familiare i bambini e i ragazzi residenti nel comune di Giavera del Montello fino ai diciotto anni di età, che si trovino in una situazione temporanea di instabilità familiare.

### **ART. 70 - TIPI DI AFFIDAMENTO.**

L'affidamento familiare può essere:

- A. consensuale, quando vi sia il consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore e previo loro consenso, sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche il minore di età inferiore che sia dotato di sufficiente capacità di discernimento. In questo caso l'affidamento viene disposto dal Servizio Sociale e reso esecutivo dal Giudice Tutelare;
- B. giudiziale, quando viene disposto dal Tribunale per i Minorenni.

### **ART.71 - DURATA E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO**

In generale la durata dell'affidamento familiare non è superiore ai due anni, tuttavia questo termine può essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni nell'esclusivo interesse del minore, ovvero quando l'interruzione dell'affidamento potrebbe recare pregiudizio al minore stesso.

L'affidamento familiare può realizzarsi con diverse modalità a seconda della situazione del minore e della sua famiglia:

- a) completo (ovvero residenziale presso la famiglia affidataria);
- b) giornaliero;
- c) pomeridiano;
- d) per periodi brevi e definiti.

#### **ART. 72 - SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA**

Ai sensi del Regolamento regionale del 17 dicembre 1984, n. 8, la famiglia affidataria ha diritto, per l'affidamento familiare completo, ad un contributo mensile pari all'ammontare della pensione minima INPS per lavoratori dipendenti per ogni minore affidato e per tutto il periodo di durata dell'affidamento. Nel caso di affidamento diurno o periodico, l'intervento economico è ridotto proporzionalmente.

L'intervento economico è a carico del Comune di residenza del minore, quale impegno dell'Amministrazione Comunale nei confronti della famiglia affidataria e riconoscimento per l'impegno sociale svolto e viene definito in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale.

L'intervento economico non è dovuto nel caso di affidamento ad ascendenti diretti.

#### **ART. 73 - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DA PARTE DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE**

Alla famiglia di origine può essere chiesta una compartecipazione economica alle spese del minore, secondo le proprie possibilità e nella misura concordata con il Servizio Sociale Comunale.

### **SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE**

#### **ART. 74 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

Il Servizio Educativo Domiciliare è costituito da un complesso di attività ed interventi socio-educativi, rivolti al minore e alla sua famiglia, svolto a domicilio e nel contesto territoriale di appartenenza. Tale supporto si attua attraverso consulenze psico-sociali ed educative di sostegno al singolo e alla famiglia, concordando con tutti i componenti un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) volto a contrastare e/o risolvere situazioni di difficoltà, quali condizioni di emarginazione, disagio, devianza.

#### **ART. 75 - FINALITÀ**

Il servizio Educativo Domiciliare è finalizzato:

- al rinforzo delle competenze individuali e sociali del minore, alla socializzazione ed integrazione nel proprio territorio di appartenenza;
- al recupero e rinforzo della funzione educativa dei genitori nel caso di temporanea difficoltà nell'esercizio della stessa.

#### **ART. 76 - DESTINATARI**

I destinatari del Servizio Educativo Domiciliare sono:

1. il minore residente nel comune di Giavera del Montello che si trovi in situazione di disagio, pregiudizio educativo e/o rischio evolutivo;
2. il minore residente nel comune di Giavera del Montello la cui famiglia presenti delle difficoltà e/o carenze nell'esplicazione delle funzioni e ruoli genitoriali sotto l'aspetto educativo, socio-relazionale, affettivo e

materiale.

#### **ART. 77 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO**

Gli interventi, che vengono svolti in ambito domiciliare e nel contesto di vita allargato del minore, si caratterizzano come di seguito specificato:

- ▶ nel sostegno diretto al minore: l'operatore svolge una funzione di accompagnamento alle esperienze di crescita, e alle opportunità di socializzazione facilitando altresì l'accesso ad una rete di rapporti esterni alla famiglia;
- ▶ nel sostegno ai genitori: l'operatore svolge una funzione di affiancamento e rinforzo degli adulti significativi nello svolgimento delle funzioni educative con i figli.

#### **ART. 78 - ATTIVAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEL PROGETTO**

L'attivazione del Servizio Educativo Domiciliare viene valutata per le situazioni segnalate dal Servizio Sociale comunale, dai Servizi Specialistici dell'A.Ulss 8 e dalla Scuola, e prevede l'intervento di Educatori Professionali che affianchino il minore.

Il progetto prevede l'attivazione di un'equipe funzionale multidisciplinare, composta dalle diverse figure professionali che sono in relazione con il minore e la sua famiglia.

Tale équipe stabilisce momenti di incontro periodici di confronto al fine di monitorare l'andamento del progetto e verificarne la progressiva evoluzione.

#### **ART. 79 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA**

Alla famiglia può essere chiesta una compartecipazione economica alle spese del Servizio Educativo Domiciliare, secondo le proprie possibilità e nella misura concordata con il Servizio Sociale Comunale.

### **LA RETE DI FAMIGLIE**

#### **ART. 80 - DESCRIZIONE E FINALITÀ**

La Rete di Famiglie è un gruppo territoriale di famiglie che, in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Giavera del Montello e con i servizi dell'A.Ulss 8, offre la disponibilità all'accoglienza di bambini/ ragazzi nelle forme della vicinanza solidale.

Il progetto delle Reti di Famiglie si inserisce nell'ambito delle "reti di prossimità" tra famiglie, declinandosi in una molteplicità di esperienze di aiuto informale rivolto, in particolare, a bambini e ragazzi all'interno della comunità locale di appartenenza.

Elementi costitutivi del progetto sono:

- la promozione di un servizio di accoglienza e sostegno a bambini e ragazzi la cui famiglia è in difficoltà, integrando l'aiuto informale con il lavoro dei servizi istituzionali;
- la creazione ed il mantenimento di una cultura solidale attraverso varie forme di sensibilizzazione che favoriscano la diffusione di processi relazionali di solidarietà tra famiglie.

Gli obiettivi specifici del progetto consistono nel:

- a. attivare e sostenere le famiglie come soggetti promotori delle azioni previste dalle Reti;
- b. favorire l'integrazione sociale delle famiglie in difficoltà all'interno del proprio territorio.

Tale servizio viene svolto in forma gratuita e l'Amministrazione Comunale garantisce la copertura assicurativa.

### **ART. 81 - PARTECIPANTI ED INCONTRI**

Alla Rete di Famiglie partecipano, oltre alle famiglie del territorio che si rendono disponibili, l'Assistente Sociale del Comune e l'Educatore.

Il gruppo così composto si riunisce di norma una volta al mese con l'obiettivo di monitorare e verificare l'evoluzione delle accoglienze, nonché con l'obiettivo di condividere eventuali nodi critici ed infine per proporre e organizzare interventi di sensibilizzazione nel territorio.

### **ART. 82 - ATTIVAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ACCOGLIENZA**

L'attivazione di un'accoglienza viene valutata dalla Rete di Famiglia stessa, per situazioni segnalate dal Servizio Sociale comunale, dai Servizi Specialistici dell'A.Ulss 8, dalla Scuola o anche dai componenti della Rete stessa. L'attivazione avviene con la sottoscrizione da parte di tutti gli attori di un Accordo Sociale, nel quale sono contenuti i tempi, le modalità di svolgimento e gli obiettivi dell'accoglienza stessa.

### **ART. 83 - CONCLUSIONE DELL'ACCOGLIENZA**

La conclusione dell'accoglienza è di norma prevista nell'accordo sociale che viene sottoscritto dalle famiglie e dagli operatori all'avvio del progetto. La conclusione può avvenire per:

- conclusione naturale dell'esperienza;
- per il venir meno all'adesione al progetto da parte della famiglia accolta;
- su valutazione della Rete di Famiglie.

## **I CENTRI ESTIVI COMUNALI**

### **ART. 84 - DESCRIZIONE**

Il centro estivo è un servizio educativo, realizzato durante le vacanze estive, a tempo pieno o a tempo parziale. Durante il centro estivo vengono organizzate attività, distinguibili in base alle varie fasce di età evolutive, su cui si modulano:

- ♦ laboratori creativo-manuali;
- ♦ attività ricreativo-sportive non competitive;
- ♦ gite ed escursioni giornaliere;
- ♦ tornei e scambi ludico-sportivi tra i Centri Estivi di diversi Comuni.

Destinatari dei Centri Estivi sono i minori residenti nel Comune di Giavera del Montello, anche se frequentano la scuola in un altro comune o i minori residenti in altro ente, ma che frequentano le scuole nel Comune di Giavera del Montello, compresi tra quelli che nel precedente anno scolastico hanno frequentato il secondo anno della scuola dell'infanzia ed il terzo anno della scuola secondaria di primo grado.

### **ART. 85 - FINALITÀ E OBIETTIVI**

La finalità dei Centri Estivi è quella di realizzare un'attività educativa, ricreativa e formativa sul piano relazionale, cognitivo e corporeo per i minori durante il periodo estivo e di fornire un servizio per le famiglie nel periodo di chiusura delle scuole.

### **ART. 86 - ACCESSO AL SERVIZIO E COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA**

L'accesso al servizio avviene mediante iscrizione, fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire il numero massimo di partecipanti.



La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso.

I criteri per poter accedere ad eventuali agevolazioni tariffarie da parte delle famiglie, sono definite annualmente dalla Giunta Comunale.

## **CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI NIDO.**

### **ART. 87 - DESCRIZIONE E FINALITÀ**

Il Comune di Giavera del Montello favorisce la frequenza dei servizi nido dei minori residenti, al fine di offrire un valido sostegno ad integrazione dell'opera educativa della famiglia e a maggior tutela del lavoro delle madri lavoratrici, nonché al fine di contribuire all'armonico sviluppo psico-fisico dei minori, ed al loro bisogno di socializzazione.

In assenza di servizi nido nel proprio territorio, il Comune di Giavera del Montello persegue il raggiungimento delle citate finalità mediante l'assegnazione di contributi ad integrazione dei costi sostenuti per la frequenza di asili nido, ed altri servizi per la prima infanzia, in regola con la normativa vigente e le relative autorizzazioni al funzionamento.

### **ART. 88 - DESTINATARI**

Sono destinatarie dei contributi per la frequenza dei servizi nido, tutte le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- ▲ essere genitore o adulto affidatario di minore, di età compresa tra 0 e 3 anni, regolarmente iscritto e frequentante un servizio di nido e/o per la prima infanzia, in regola con la normativa vigente e le relative autorizzazioni al funzionamento, per un numero di ore giornaliero pari o superiore a quattro;
- ▲ avere la residenza anagrafica del nucleo familiare nonché del minore destinatario del contributo, nel Comune di Giavera del Montello;
- ▲ non aver usufruito di altri contributi comunali, regionali e/o statali, finalizzati al sostegno della spesa di cui al presente regolamento.

### **ART. 89 - ACCESSO AL CONTRIBUTO**

Per accedere al contributo è necessario presentare apposita domanda presso l'ufficio di servizio sociale comunale di Giavera del Montello, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e da documentazione attestante il pagamento dei costi relativi alla frequenza dei servizi nido.

### **ART. 90 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI**

La quantificazione del contributo spettante verrà determinata sulla base:

1. del valore ISEE del nucleo familiare, definito per fasce differenziate;
2. della situazione familiare;
3. della situazione lavorativa dei genitori.

Trattandosi di una prestazione sociale agevolata, per la richiesta di esenzione o riduzione della spesa, è richiesto l'ISEE ordinario.

La Giunta Comunale, con apposito atto, determina annualmente:

- a) i valori economici delle soglie di accesso al contributo;
- b) i punteggi da attribuire in base alla situazione familiare e lavorativa dei genitori.

#### **ART. 91 - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo massimo concedibile sarà determinato annualmente dalla Giunta comunale compatibilmente con le disponibilità fissate dal bilancio annuale e potrà essere integrato da contributi provinciali, regionali e statali. L'ufficio provvederà a formare la graduatoria sulla base del totale dei punteggi accumulati da ogni richiedente, in base ai criteri di cui al precedente articolo.

Il contributo verrà assegnato dividendo il totale delle risorse per la sommatoria del prodotto dato dal punteggio individuale per la spesa sostenuta e moltiplicando poi tale coefficiente per tale prodotto, e comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

### **E. INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DI RETTE DI RICOVERO NEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO**

#### **ART. 92 - IL PROCESSO DI INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE O SEMIRESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO**

Le persone non autosufficienti possono essere assistite, oltre che al proprio domicilio, in strutture residenziali o semiresidenziali extra-ospedaliere quali: Centri Diurni, strutture per non autosufficienti, residenze sanitarie assistenziali (RSA).

L'ingresso in struttura avviene qualora non siano presenti o attivabili altre progettualità territoriali, a seguito di un percorso di valutazione distrettuale multi professionale (UVMD), che sancisce l'eleggibilità della persona per l'ingresso e ne dispone l'inserimento in una graduatoria ordinata per severità di condizione sanitaria e sociale. L'assegnazione del posto in struttura avviene con una Impegnativa di Residenzialità.

Attraverso l'Impegnativa di Residenzialità, il Servizio Sanitario Regionale (SSR) garantisce la quota di rilievo sanitario, per le prestazioni assistenziali ed infermieristiche. Alla quota di rilievo sanitario si aggiunge la quota di rilievo sociale, dovuta alla struttura dal titolare dell'impegnativa di residenzialità per le spese legate all'ospitalità alberghiera.

#### **ART. 93 - INTERVENTI DI SOSTEGNO AI COSTI DI RESIDENZIALITÀ.**

Il Comune di Giavera del Montello interviene economicamente a sostegno dei costi di ospitalità alberghiera dovuti da:

- anziani non autosufficienti;
- persone con disabilità grave;
- adulti/anziani in condizioni di gravissima marginalità

che, non potendo essere assistiti a domicilio e/o privi di una rete familiare di riferimento in grado di offrire un idoneo supporto, accedono a strutture residenziali e semiresidenziali accreditate, a ciclo continuativo, a carattere sociosanitario.

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale o semiresidenziale, a ciclo continuativo, ai fini della determinazione del valore dell'ISEE si applica quanto previsto all'art. 6, comma 3, del DPCM 159 del dicembre 2013.

La Giunta Comunale, con apposito atto, determina annualmente:

- a) il valore ISEE massimo per l'accesso al contributo di ospitalità;
- b) le fasce ISEE e i relativi importi di contribuzione alla retta alberghiera di ospitalità.

#### **ART. 94 - INTERVENTO ECONOMICO INTEGRATIVO AI COSTI DI RESIDENZIALITÀ IN CASO DI INCAPACITÀ ECONOMICA DELL'UTENTE.**

Il Comune di Giavera del Montello, in tema di prestazioni sociali socio sanitarie, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita familiare valorizzando la persona nel proprio contesto familiare, si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali a ciclo continuativo, stimolando l'utilizzo dei servizi territoriali domiciliari.

Il Comune di Giavera del Montello, laddove si sia reso necessario l'inserimento in struttura di un utente e questi non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento della retta di ospitalità, pur in presenza dell'intervento economico del comune di cui all'art. 93 del presente regolamento, interviene ad integrare la medesima.

In questa fattispecie non trova applicazione il DPCM 159 del 2013 giacché in questo caso l'intervento economico del Comune viene garantito a prescindere dal valore dell'ISEE dell'utente.

A tal fine per retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture convenzionate e si configura come una prestazione sociale agevolata sociosanitaria, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti.

Per i residenti nel comune di Giavera del Montello, condizioni per accedere all'integrazione della retta al di fuori del campo di applicazione del DPCM 159 del 2013, sono:

1. l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel comune al momento dell'inserimento stabile in struttura;
2. la necessità per la persona di un inserimento residenziale, determinata da una situazione di rischio definita dall'Assistente Sociale del comune e confermata in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD);
3. la valutazione da parte dell'Assistente Sociale del comune e dell'UVMD che non sia presente o attivabile, come possibile alternativa al ricovero, una progettualità territoriale;
4. l'incapacità economica oggettiva di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito prendendo in considerazione l'insieme complessivo delle entrate e del patrimonio dell'utente.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico comunale può essere presentata dall'utente o dal coniuge, dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado.

L'importo della retta relativa alla quota sociale e alla prestazione erogata è stabilito con atto del Responsabile del servizio che erogherà alla struttura di accoglienza la differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale prendendo in considerazione tutte le entrate e tutto il patrimonio dell'utente ivi compresa qualsiasi entrata a qualsiasi fine introitata dall'utente.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.

#### **ART. 95 - COINVOLGIMENTO DELLA RETE FAMILIARE**

L'intervento economico integrativo ai costi di residenzialità di cui al precedente art. 94, si inserisce nell'ambito di un progetto individuale che si orienta ai principi di coinvolgimento e di corresponsabilità della rete familiare nella cura dell'assistito.

Al fine di garantirne l'applicazione, il servizio sociale è tenuto ad esperire ogni azione resa possibile dalla normativa vigente, ivi comprese:

- ▲ la convocazione dei familiari;
- ▲ l'informazione sulla possibilità dell'assistito di richiedere sostegno economico ai soggetti tenuti agli alimenti (art. 433 del codice civile), nell'ambito degli obblighi di assistenza familiare;
- ▲ la presentazione della figura dell'Amministratore di Sostegno a tutela dell'assistito.

La scelta della struttura stessa non è rimessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi familiari, ma deve essere concordata con il Servizio Sociale del Comune al fine dell'individuazione della struttura migliore

nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo, per i familiari e per l'Ente.

Al fine di recuperare ulteriori risorse economiche atte al pagamento della retta di ricovero, in presenza di eventuali beni mobili e/o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato rimane vincolato al pagamento della retta.

In presenza di bene immobile non adibito ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione dello stesso, fermo restando che il ricavato rimane vincolato al pagamento della retta.

Il servizio sociale attiva le azioni necessarie per recuperare ulteriori risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, anche nel caso di redditi certi ma futuri (ad es. pensioni ed indennità varie, comprensive di somme arretrate nel caso sia maturato un credito da parte dell'Ente).

In ogni caso, le somme erogate dall'Ente ad integrazione delle rette sono considerate quali forme di anticipazione e l'Ente vanta il proprio credito all'apertura della successione.

Inoltre, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di promuovere istanza per la nomina di un Amministratore di sostegno a favore dell'assistito.

#### **ART. 96 - RICOVERO IN CASO DI URGENZA**

Si prevede la possibilità di erogare un contributo pari alla retta di accoglienza, in attesa di ridefinire il contributo in un momento successivo e di procedere al recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza, nei casi in cui:

- a) il ricovero della persona in struttura risulti urgente e non prorogabile;
- b) la persona da ricoverare sia completamente priva di risorse;
- c) la persona da ricoverare, pur disponendo di risorse economiche, non sia in grado di provvedere alla loro gestione, non abbia persone di riferimento e si debba procedere alla nomina di un amministratore di sostegno/curatore/tutore.

Qualora la condizione economica fosse tale da non dare diritto ad agevolazioni economiche sulla retta e tuttavia fossero presenti nel nucleo familiare condizioni di particolare gravità e/o rischio tali da rendere necessario il ricovero, in casi eccezionali le agevolazioni possono essere concesse con provvedimento motivato, in deroga alle condizioni economiche, sulla base di adeguata istruttoria e proposta del servizio sociale, anche in applicazione degli art. 3 e 6 del DPCM. n. 159/2013.

## **PARTE SESTA**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 97 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

Tutte le disposizioni legislative, attuative e correttive emanate dopo l'approvazione del presente Regolamento troveranno applicazione, previa modifica del presente Regolamento, in tutti i procedimenti che verranno attivati successivamente alla modifica stessa, facendo pertanto salvi i procedimenti in corso.

Per effetto del presente Regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti relative ai criteri per la concessione di prestazioni agevolate nei settori in oggetto.